

STATUTO

MATERA FOR YOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA DE VITI DE
MARCO 9

Numero REA: MT - 200188

Codice fiscale: 01349540771

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-11-2018 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" atto n. 4.743 repertorio - n. 3.966 fascicolo

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Art. 1 (Costituzione, denominazione e durata)

1.1 E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "**MATERA FOR YOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

1.2 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

1.3 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

1.4 La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. (1), (2), (3), (5), (6) e (7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

1.5 Nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa e nel caso di riduzione dell'attività lavorativa, per evitare il rischio di eventuali licenziamenti, la Cooperativa può applicare l'istituto della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e delle reciproche obbligazioni contrattuali.

1.6 La Cooperativa con deliberazione del Consiglio di amministrazione può aderire a più gruppi paritetici (art. 2545 septies c.c.) ed anche recedere dai relativi contratti di gruppo.

Art. 2 (Sede)

2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di **Matera** all'indirizzo risultante dall'i-

	scrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter delle disposizione di attuazione del codice civile.	
	2.2 La sede sociale della Cooperativa può coesistere nello stesso unico ufficio	
	e/o locale condiviso con altre distinte e separate attività in genere.	
	2.3 Con decisione dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà: a) trasferi-	
	re la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; b) istituire e sopprimere sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e uffici, sia amministrativi che di rappresentanza	
	in Italia e all'estero e tutto ciò non comporta e non comporterà la modifica del pre-	
	sente statuto.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la	
	promozione umana, l'integrazione sociale e lavorativa dei soci e dei cittadini, svi-	
	luppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico. Essa si configura come	
	"Società cooperativa sociale a scopo plurimo (A+B) " , in cui l'attività di Tipo	
	A "Gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi" è connessa con lo svolgimen-	
	to delle attività di Tipo B "Attività agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".	
	3.2 La Cooperativa, per il perseguimento del proprio scopo ed attuazione dell'og-	
	getto sociale, può: a) svolgere le proprie Attività e Servizi, con terzi e verso terzi,	
	in forma: autonoma, consortile, in associazione temporanea d'impresa e in	
	sub-appalto; b) avvalersi di prestatori occasionali d'opera, di lavoratori autonomi,	
	di imprese, di consulenti e professionisti.	
	3.3 Possono essere, altresì, essere ammessi a partecipare alle attività della coo-	

	perativa: i soci in genere - i giovani del Servizio Civile Nazionale - gli studenti	
	coinvolti nell'alternanza scuola-lavoro - gli anziani coinvolti nei progetti di valo-	
	rizzazione dell'invecchiamento attivo - le persone inserite nei percorsi di forma-	
	zione e lavoro – i minori inseriti nei percorsi socio-educativi – i minori che inten-	
	dono svolgere apprendistato.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Per il perseguimento dello scopo mutualistico definito nell'art. 3, la coope-	
	rativa, con delibera dell'Organo amministrativo, può svolgere ogni attività com-	
	presa nei codici ATECO 2007 e successivi raccordi e integrazioni e tutto ciò non	
	comporta e né comporterà la modifica del presente Statuto.	
	4.2 La Cooperativa, in via prioritaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	si propone il sottoelencato oggetto sociale, le cui Attività e/o Servizi, in deroga al	
	punto 4.1, verranno attivati dal Presidente senza alcuna delibera da parte dell'Or-	
	gano amministrativo.	
	A) Servizi socio-sanitari ed educativi:	
	- informazione, supporto, presa in carico di bambini, persone e famiglie con biso-	
	gni sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, psico-pedagogici: attività di pre-	
	venzione, valutazione, assistenza, riabilitazione e recupero; consulenza familiare;	
	servizi di assistenza e diagnosi psicologica; prestazioni assistenziali, infermieristi-	
	che e riabilitative a domicilio;	
	- sostegno alle responsabilità familiari e tutela dei minori: servizi socio educativi	
	per la prima infanzia (asili nido, micronido e sezioni primavera); servizi integrati-	
	vi (centri per bambini e famiglie, servizi domiciliari e spazi gioco); servizi socio	
	assistenziali per minori e famiglia (ludoteca, centri diurni, comunità alloggio, co-	
	lonie, assistenza domiciliare);	

	- sostegno alle persone anziane: servizi di assistenza domiciliare; servizi residen-	
	ziali e semiresidenziali (appartamento diffuso, residenze e casa di riposo, centri	
	diurni, centri sociali polivalenti, laboratori di comunità);	
	- contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;	
	- sostegno alle persone disabili: trasporto sociale; assistenza scolastica; centri	
	diurni socio educativi e socio assistenziali; comunità alloggio ("Dopo di noi"); ca-	
	sa famiglia e gruppi appartamenti;	
	- sostegno persone non autosufficienti: comunità residenziale socio abitativa e as-	
	sistenza domiciliare;	
	- reinserimento sociale soggetti sottoposti all'autorità giudiziaria: centro socio e-	
	ducativo e servizio di housing sociale per detenuti;	
	- accoglienza e integrazione migranti senza fissa dimora: sportelli per l'immigra-	
	zione e mediazione culturale, ospitalità diffusa, centri di accoglienza;	
	- servizi trasversali ed integrativi di servizi alla persona: comunità alloggio per fa-	
	miglie monoparentali in condizioni di disagio; sportelli e centri antiviolenza; case	
	rifugio; inserimento lavorativo; agricoltura sociale; orti e fattorie didattiche; ippo-	
	terapia e pet therapy; laboratori formativi di arti e mestieri; turismo sociale ed ac-	
	cessibile;	
	- qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle indicate e promozione di tutte	
	quelle iniziative che possono contribuire al raggiungimento degli scopi prefissati.	
	B) Attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate:	
	- gestione di attività turistiche e promozionali del territorio: punti informativi;	
	servizi di assistenza e accoglienza; turismo esperienziale; trasporto per turisti;	
	guide ed accompagnatori per turisti; eventi; escursioni; organizzazione viaggi e	

	incoming; gestione esercizi alberghieri; foresterie; ostelli; aree camper e lidi;	
	- gestione di attività di ristorazione, somministrazione cibi e bevande: preparazio-	
	ne pasti; prodotti da forno e pasticceria; distribuzione cibi e bevande in sede fis-	
	sa, mobile e da asporto;	
	- attività di trasformazione prodotti agricoli: trasformazione, confezionamento e	
	vendita prodotti agroalimentari;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, artistiche, musicali e	
	sportive: promozione, organizzazione e gestione eventi culturali; fiere e meeting;	
	iniziative editoriali in stampa; eventi cinematografici; collaborazione con le scuole;	
	centri socio educativi di promozione attività musicali, artistiche e sportive;	
	musicologia e musicoterapia; manifestazioni sportive;	
	- gestione, cura e manutenzione impianti sportivi;	
	- gestione servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche;	
	gestione cineteatri;	
	- promozione, produzione e vendita editoria;	
	- progettazione e gestione attività rivolte alla conservazione patrimonio naturali-	
	stico e al rispetto dell'ambiente: campagne di sensibilizzazione ecologica; proget-	
	ti di difesa e valorizzazione di paesaggi, biodiversità, testimonianze storiche e tra-	
	dizioni popolari;	
	- gestione servizi di pulizia, lavanderia, igiene e sanificazione presso locali pub-	
	blici e privati;	
	- gestione di servizi di giardinaggio e servizi ambientali;	
	- erogazione di servizi a privati, imprese ed enti: gestione mense; gestione e cu-	
	stodia parcheggi pubblici e privati; vigilanza non armata e portierato; attività di	
	facchinaggio, portabagagli e movimentazione merci; attività di autisti e scorta	

	non armata; trasporto persone; servizi logistici; produzione e distribuzione mate-	
	riale pubblicitario ed informativo; attività per la comunicazione e il marketing	
	con particolare riferimento a servizi informatici;	
	- informazione, consulenza, formazione ed addestramento: organizzazione corsi e	
	seminari per la formazione professionale; laboratori di formazione; promozione	
	ed organizzazione percorsi culturali per conoscere il territorio, le tradizioni, la sto-	
	ria e l'enogastronomia; convegni e stage per diverse specializzazioni con eventua-	
	le richiesta di accreditamento; consulenza specifica su materie inerenti diritto del	
	lavoro, sicurezza e privacy.	
	4.3 La Cooperativa può altresì assumere interesse e partecipazioni in società,	
	cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o con-	
	nesso al proprio, nonché rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	4.4 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento, acquista-	
	re, affittare, noleggiare apparecchiature, attrezzature e beni strumentali in aggiun-	
	ta a quelle ricevute in donazione, in comodato d'uso gratuito o in prestito gratuito	
	temporaneo dai soci e dai terzi, previa annotazione in un apposito registro indi-	
	cante il nominativo del proprietario e gli identificativi del bene oltre ad una detta-	
	gliata fotografia del bene ricevuto in comodato d'uso o prestito.	
	4.5 Con lo scopo di dare ai soci, ai non soci, agli operatori, ai dipendenti pub-	
	blici, alle imprese private e alle persone fisiche, strumenti e capacità e/o qualifi-	
	che professionali finalizzate all'apprendimento di un mestiere, all'acquisizione di	
	qualifiche, di certificazioni o di semplici conoscenze, la Cooperativa, anche con	

	il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e/o sin-	
	goli, può progettare, organizzare e gestire in proprio o in associazione con terzi:	
	a) corsi di formazione e riqualificazione; b) laboratori didattici e formativi; c) cor-	
	si di apprendimento dei mestieri artigianali; d) corsi di formazione professionali;	
	e) corsi di informatica e apprendimento software; f) corsi di lingua straniera; g)	
	corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; h) corsi, laboratori e seminari vari;	
	i) progetti di integrazione sociale e lavorativa; l) progetti di valorizzazione dell'in-	
	vecchiamento attivo.	
	4.7 Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di atti-	
	vità riservate agli iscritti ai Collegi, agli Ordini o Albi professionali.	
	4.8 Il patrimonio della Cooperativa è costituito da beni mobili e immobili ripor-	
	tati negli appositi registri, ogni altro bene non inventariato in tali registri è da in-	
	tendersi di proprietà del legittimo proprietario che lo ha concesso in disponibilità	
	della Cooperativa.	
	4.9 La Cooperativa oltre ad attingere a risorse miste (pubbliche, di individui,	
	fondazioni, aziende, ecc.) può ricorrere al Crowdfunding per il reperimento dei	
	fondi per acquisti, iniziative e progetti. In tal caso, verrà redatto un apposito e se-	
	parato rendiconto.	
	4.10 La Cooperativa, da sola o in associazione con terzi, ogni anno può dar vita	
	e/o partecipare ad alcuni appuntamenti (mostre, esposizioni, raduni, feste, sagre,	
	mercatini, serate danzanti, ecc.), al fine di raccogliere i fondi che possono soste-	
	nere i diversi servizi e attività. In tal caso, verrà redatto un apposito e separato	
	rendiconto.	
	4.11 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Co-	

	operativa e i Soci sono stabiliti da appositi regolamenti interni predisposti, nel ri-	
	spetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli ammini-	
	stratori e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria.	
	4.12 Ai Soci, ai collaboratori e a coloro che partecipano alle attività della Coope-	
	rativa, possono essere rimborsate le cosiddette "spese vive" effettivamente soste-	
	nute e documentate per l'espletamento dell'attività prestata a favore della coopera-	
	tiva, oppure, se deliberato dal Consiglio amministrativo, può essere erogato un	
	contributo forfettario concordato per iscritto con l'interessato, in ragione delle	
	spese presunte da sostenere, in tal caso il beneficiario non è tenuto a presentare i	
	giustificativi di spesa. Tra le spese rimborsabili rientrano: i rimborsi per i traspor-	
	ti effettuati con propri mezzi - le spese di carburante, i pedaggi autostradali e i	
	parcheggi - il viaggio, il vitto e l'alloggio - la riparazione di autoveicoli, di attrez-	
	zature e strumenti utilizzati nell'attività e nel caso di impossibilità alla riparazio-	
	ne un contributo forfettario rapportato al loro stato di vetustà;	
	4.13 La cooperativa per il perseguimento del proprio scopo e lo svolgimento del-	
	le proprie attività e servizi, può acquistare e/o prendere in affitto dai propri soci:	
	beni mobili e immobili, beni strumentali, prodotti vari.	
	TITOLO III: SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	5.2 Prima di essere ammesso come Socio Cooperatore, il cosiddetto socio vie-	
	ne inserito nella Categoria speciale dei soci cooperatori, con lo status di "Socio in	
	prova".	

	5.3	Il “Socio in prova” deve effettuare un periodo di prova che non potrà esse-
		re superiore a 2 anni. Dopo tale periodo, ove non sia escluso o receda, previa do-
		manda di ammissione, diventa Socio ordinario a pieno titolo.
	5.4	I Soci in prova, non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della
		Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c. ad essi si applica
		quanto previsto nell’art. 6 per la Categoria dei speciale di soci cooperatori.
	5.5	Possono assumere la qualifica di soci: a) coloro che abbiano compiuto il
		18° anno di età e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializ-
		zazione, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere
		la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; b) le persone
		giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della
		cooperativa.
	5.6	Possono, altresì, essere soci, solo come persone fisiche: a) i titolari di ditte
		individuali con partita Iva; b) i liberi professionisti; c) i titolari di società; d) i la-
		voratori ed i dipendenti di ditte, imprese, società ed Enti pubblici o privati.
	5.7	In ogni caso, non possono divenire soci cooperatori coloro che sono già so-
		ci di: cooperative, società e associazioni varie, che esercitano attività identiche o
		affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza
		o in posizione di conflitto con essa.
	5.8	Nel momento in cui il socio presta il proprio lavoro all’interno della coope-
		rativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in
		forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di col-
		laborazione coordinata non occasionale.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'am-

	missione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5)	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione profes-	
	sionale; b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476	
	c.c.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera (a) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare	
	la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coopera-	
	tiva.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera (b) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione pro-	
	fessionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 33, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa.	

	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle de-	
	liberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri so-	
	ci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovve-	
	ro rappresentati in Assemblea.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, sal-	
	vo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualisti-	
	co, allo spirare del suddetto termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la for-	
	mazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profi-	
	lo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inos-	
	servanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il manca-	
	to adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci co-	
	operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	

	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del	
	presente statuto.	
	6.12 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accogli-	
	mento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della do-	
	manda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Le persone fisiche, le società, le associazioni e gli enti che intendono esse-	
	re ammessi come socio, devono presentare all'Organo amministrativo la relativa	
	domanda scritta, compilando l'apposito modulo predisposto dalla cooperativa in	
	cui verrà indicato anche il numero minimo di quote nominali che il socio è tenuto	
	a sottoscrivere.	
	7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ogni utile docu-	
	mento al fine di meglio identificarne i requisiti.	
	7.3 L'Organo amministrativo, delibera sulla domanda secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della succes-	
	siva convocazione.	

	7.6	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
		Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)
	8.1	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).
	8.2	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque).
	8.3	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
		Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	9.1	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.
	9.2	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, compilando l'apposito modulo predisposto dalla cooperativa. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.
	9.3	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
		Art. 10 (Obblighi del socio)

	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrati-	
	vo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei li-	
	bri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data e l'ora d'inizio della con-	
	sultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola	
	tempestivamente al richiedente.	

	11.3 La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di apertura pomeridiana degli Uffici della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde: 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica; 3) per insubordinazione e/o comportamento oltraggioso; 4) per scarso apporto cooperativo e lavorativo; 5) per inidoneità all'esercizio delle proprie mansioni; 6) per divulgazione di notizie riservate della Cooperativa; 7) per esercizio dell'attività lavorativa sotto effetto di farmaci, stupefacenti, alcool od altro; 8) per il rifiuto di sottoporsi a test casuali di controllo sull'utilizzo di alcool e stupefacenti; 9) per ricevimento di avviso di garanzia o condanna per reati verso la persona e la cosa pubblica; 10) su segnalazione degli altri soci, previa valutazione dell'organo amministrativo; 11) per atteggiamenti immorali e scarsa attenzione e rispetto della persona bisognosa in affidamento alla Cooperativa.	
	12.2 La Cooperativa a salvaguardia del buon nome e anche a tutela dei propri destinatari delle prestazioni-servizi, può agire in giudizio per il risarcimento danni: a) contro il Socio in genere, il lavoratore o il collaboratore che per comportamento e azioni infligga coercizioni, violenza materiale e psicologica e ancora trascura la persona in affidamento o presta la propria opera in modo grossolano ed incom-	

	pleto. b) contro il Socio, il lavoratore, il collaboratore, il lavoratore dipendente,	
	gli artigiani e le ditte terze in genere, che nel fornire la propria opera, beni o servi-	
	zi alla Cooperativa cagionano danno o frode alla Cooperativa ed ai destinatari del-	
	le prestazioni-servizi della Cooperativa stessa.	
	12.3 Le somme derivanti dal risarcimento danni o dalle azioni legali intraprese,	
	al netto delle spese, verranno impiegate per conseguire l'oggetto sociale della Co-	
	operativa.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-	
	li;	
	c) che non intende più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve es-	
	sere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della	
	delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e	
	del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legitti-	
	ma il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia,	
	se, entro novanta giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero	
	se è deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del pre-	
	sente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	

	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutuali-	
	stici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta del-	
	l'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale ed il socio receduto non può essere riam-	
	messo.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adotta-	
	te dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al so-	
	cio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno	
	15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscrit-	

	te o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) che risulti sottoposto a procedimento giudiziario per reati contro la persona e/o	
	il patrimonio pubblico.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	14.4 Il socio escluso non può essere più riammesso, salvo i casi previsti dalla	
	legge.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione	
	sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 32.6 lett. c) e 33.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , la cui liquidazione, unitamente agli interessi lega-	

	li, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Il	
	pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stes-	
	so.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno drit-	
	to di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente ri-	
	valutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In di-	
	fetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno	
	dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società e-	
	sprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	

	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per	
	le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), e d) oltre al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quo-	
	te, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso	
	dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai li-	
	miti di cui all'art. 1243 c.c.	
	Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)	
	18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	18.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili ver-	
	so la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV: SOCI VOLONTARI	
	Art. 19 (Requisiti)	
	19.1 Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci	

	volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a fa-	
	vore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	19.2 Il loro numero non potrà superare quello previsto per legge.	
	Art. 20 (Domanda di ammissione)	
	20.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperati-	
	va dovranno presentare domanda su apposita modulistica predisposta dalla Coo-	
	perativa con particolare precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a ese-	
	guire a titolo gratuito nell'ambito delle attività della cooperativa.	
	20.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei	
	soci.	
	20.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la ca-	
	pacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compati-	
	bile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 21 (Obblighi e compensi)	
	21.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10 e l'obbligo di	
	prestare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla	
	cooperativa e agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	21.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comu-	
	nicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di al-	
	meno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei	
	casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del	
	suo rapporto sociale.	

	21.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	21.4 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.	
	21.5 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese di cui all'art. 4 comma 4.12.	
	TITOLO V: SOCI FINANZIATORI – SOCI SOVVENTORI	
	Art. 22 (Norme applicabili)	
	22.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..	
	22.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	22.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 23 (Soci sovventori)	
	23.1 Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assem-	

	blea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali	
	e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia perso-	
	ne fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 24 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	24.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione	
	del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.	
	24.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (Eu-	
	ro Cento/00). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1	
	(uno).	
	24.3 La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile.	
	Art. 25 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	25.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emis-	
	sione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-	
	sclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	25.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	25.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne al-	
	tro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 26 (Deliberazione di emissione)	
	26.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplina-	

	ta con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'im-	
	porto complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motiva-	
	ta dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quo-	
	te emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali	
	di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo re-	
	stando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura supe-	
	riore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti pa-	
	trimoniali in caso di recesso.	
	26.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	26.3 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari del-	
	le quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di e-	
	missione.	
	26.4 I soci sovventori, unitamente agli altri soci finanziatori, non possono espri-	
	mere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	
	terminato nel rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per leg-	
	ge e il numero dei voti da essi portati.	
	26.5 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	
	le a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito median-	
	te i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capita-	
	le conferito dai soci cooperatori.	

	26.6 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	Art. 27 (Recesso dei soci sovventori)	
	27.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del con-	
	ferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	27.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI: STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 28 (Strumenti finanziari)	
	28.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo	
	2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-	
	ziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civile.	
	Art. 29 (Regolamento)	
	29.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa as-	
	semblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo	
	2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi ovvero di partecipazione agli utili;	

	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	29.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 30 (Assemblea speciale – Collegio Sindacale)	
	30.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
	seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	30.2 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina	
	del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 31 (Elementi costitutivi)	
	31.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 32.6, lett. a) e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli ere-	
	di di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	31.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	

	monio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	32.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 32 (Bilancio di esercizio)	
	32.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	32.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	32.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati rela-	
	tivi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	32.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui	
	agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	32.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	

	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in mi-	
	sura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei re-	
	quisiti mutualistici.	
	32.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure	
	a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 33 (Ristorni)	
	33.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	33.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	33.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperati-	
	va ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VIII: DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 34 (Decisioni dei soci)	
	34.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	

	dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	34.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Colle-	
	gio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o	
	della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	34.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 35 e 36.	
	34.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando	
	lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 38.	
	Art. 35 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	35.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o	

	di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devo-	
	no risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto neces-	
	sario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	35.2 Ai soci è assegnato il termine di 20 (venti) giorni per trasmettere la rispo-	
	sta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che	
	la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non	
	superiore a giorni trenta.	
	35.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	35.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata	
	come silenzio-assenso e pertanto il voto è favorevole.	
	35.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comu-	
	nicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nomina-	
	ti, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rap-	
	presentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	35.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	35.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i	

	documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci de-	
	vono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 36 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	36.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adotta-	
	ta al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una pre-	
	via consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai	
	sensi del precedente art. 35. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun so-	
	cio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di deci-	
	sione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informa-	
	to. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	36.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla	
	società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della pri-	
	ma comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberati-	
	vo previsto al successivo art. 38.	
	36.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comu-	
	nicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se no-	
	minati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rap-	
	presentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi soci.	

	36.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	36.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei	
	soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 37 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per i-	
	scritto: diritto di voto e quorum)	
	37.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 35 e 36	
	presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un	
	solo voto se socio cooperatore o i voti previsti per il socio sovventore e per il so-	
	cio cooperatore persona giuridica.	
	37.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza	
	dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 38 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	38.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente	
	art. 26.1 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente at-	
	to costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero	
	di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	38.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la se-	
	de sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	38.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevi-	

	mento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al nu-	
	mero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	38.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di con-	
	vocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convoca-	
	zioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convoca-	
	zioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	38.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 39 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione	
	e quorum deliberativi)	
	39.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	39.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di	
	deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla tra-	

	sformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto	
	in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevo-	
	le del 51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 40 (Votazioni)	
	40.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un	
	voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmen-	
	te col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	40.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	40.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli in-	
	tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e al-	
	la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi au-	
	dio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno afflui-	
	re.	

	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	segretario.	
	Art. 41 (Voto)	
	41.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	41.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	41.3 Per i soci sovventori si applicano le relative norme stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	41.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma	
	non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei lo-	
	ro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	41.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	
	l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, sol-	
	tanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-	
	ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente	
	come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-	
	co.	
	Art. 42 (Presidenza dell'Assemblea)	
	42.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa prov-	
	vede alla nomina di un segretario, anche non socio.	

	42.2 La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO IX: AMMINISTRAZIONE	
	Art. 43 (Amministrazione)	
	43.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai soci.	
	43.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	43.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e in ogni caso, almeno uno, deve essere scelto tra i sottoscrittori del presente statuto, se in vita e comunque disponibile ad assolvere all'incarico.	
	43.4 I componenti Consiglio di amministrazione, compreso il primo, durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica tre esercizi sociali o fino a revoca o a dimissioni, fatte salve le diverse disposizioni di legge.	
	43.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.	
	Art. 44 (Compensi agli Amministratori)	
	44.1 Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere, in sé considerate, sono compatibili; a) con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa stessa; b) con l'avvio di una attività autonoma o di impresa individuale; c) con lo svolgimento di un lavoro autonomo; d) con lo svolgimento della libera professione; e) con lo svolgimento di un lavoro dipendente presso Imprese ed Enti pubblici o privati.	

	44.2 Il compenso mensile del Presidente è equiparato a quello di lavoratore subordinato Area/Categoria F2 (o equivalente) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.	
	44.3 Appartengono all'Area/Categoria F2 (o equivalente): i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico dei Soci della Cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini della rappresentanza, dello sviluppo e dell'attuazione della cooperativa.	
	44.4 Per le cariche di Vice-Presidente e di Consigliere non è previsto nessun compenso mensile, ma solo un gettone di presenza per ogni partecipazione alle attività del Consiglio amministrativo.	
	44.5 L'Assemblea dei Soci, in deroga ai punti 44.2 e 44.4, può deliberare ogni altra e diversa forma e/o importo per il compenso degli Amministratori.	
	Art. 45 (Compiti degli Amministratori)	
	45.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	45.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.	

	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	45.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità	
	e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comita-	
	ti scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative	
	mansioni.	
	Art. 46 (Metodi decisionali semplificati)	
	46.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 47 so-	
	no adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riu-	
	nione dopo la nomina.	
	46.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno	
	o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere	
	inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare	
	con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per as-	
	sicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto te-	
	sto della decisione da adottare.	
	46.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adotta-	
	ta al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisio-	
	ne. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere	
	consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono es-	

	sere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	consenso.	
	46.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con	
	ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	46.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Art. 47 (Metodo decisionale collegiale)	
	47.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in	
	tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni	
	del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	47.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiama-	
	to a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ov-	
	vero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettro-	
	nica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	47.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza assoluta dei voti.	
	Art. 48 (Integrazione del Consiglio)	
	48.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	48.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in cari-	
	ca devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	48.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	

	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 49 (Rappresentanza del Presidente)	
	49.1 Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	49.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, stipulare polizze assicurative.	
	49.3 Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	49.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	49.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO X: ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 50 (Collegio sindacale)	
	50.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	

	50.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il	
	Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	50.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisio-	
	ne dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi so-	
	no rieleggibili.	
	Art. 51 (Compiti)	
	51.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dal-	
	l'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitu-	
	tivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	Art. 52 (Organo di controllo facoltativo)	
	52.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi del-	
	l'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale,	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Re-	
	gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	52.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si	
	applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le	
	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 53 (Scioglimento anticipato)	
	53.1 Lo scioglimento della Cooperativa viene deliberato dall'Assemblea e nel	
	caso non si raggiunga la maggioranza per deliberare, l'Assemblea dei soci verrà	
	richiamata altre due volte con cadenza di 30 giorni e qualora anche in queste	
	convocate assemblee non si raggiungano le maggioranze, la Cooperativa verrà	

	sciolta dal Presidente in carica senza diritto di appello da parte dei soci che diser-	
	tando le convocate assemblee che in virtù della loro non partecipazione e/o mani-	
	festazione di interesse approvano nella modalità di “silenzio assenso” lo sciogli-	
	mento della Cooperativa demandando al Presidente ogni piena e incondizionata	
	facoltà ed azione.	
	53.2 L'assemblea o il Presidente che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)	
	54.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a) rimborso del capitale so-	
	ciale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero	
	valore nominale, eventualmente rivalutato; b) al fondo mutualistico per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59. c) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed e-	
	ventualmente rivalutato secondo le norme previste.	
	TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 55 (Regolamenti)	
	55.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti, informative e disposizioni che regolano l'esercizio delle attività del-	
	la cooperativa.	
	55.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansio-	
	ni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	

	56.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nel-	
	l'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotti i debi-	
	ti verso i soci ed i terzi, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	56.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	
	nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-	
	no inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Firmato: Michael John BELLOMO - Grazia BENEDETTO - Antonia DELUCA	
	- Loredana Silvia FESTA - MAROTTA Maria Clara Lucia - Claudia SCHIAVO-	
	NE - Giovanna TATARANNI - Tiziana ZAMPOLLA - GIUSEPPE DISABATO	
	Notaio.	
	Vi è il sigillo.	

45 di 45